

(N. 1243-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1955 (V. Stampato N. 1803)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1955

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli olii minerali lubrificanti.

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255, fu modificato il regime fiscale di alcuni oli minerali fra i quali quello dei cosiddetti lubrificanti bianchi per i quali fu stabilita l'imposta di lire 11.300 al quintale e quella dei lubrificanti altri, colpiti con l'imposta di lire 9.000 al quintale. Successivamente con decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, fu modificato il regime fiscale di alcuni oli minerali, ma fu lasciato immutato il regime dei lubrificanti bianchi e dei lubrificanti altri.

Col decreto-legge di cui oggi si propone a voi la conversione in legge fu aumentato a lire 15.700 per quintale il gravame dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrapposta di confine sui lubrificanti bianchi e fu portata da lire 9.000 a lire 12.400 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrapposta di consumo sugli oli lubrificanti altri.

Motivo del provvedimento: da un lato la necessità di reperire nuovi fondi per il bilancio, dall'altra quella di cercare di riequilibrare le tassazioni tenendo conto del consumo degli oli minerali lubrificanti e dell'andamento dei prezzi, dato che per la forte concorrenza e per il notevole margine spettante agli operatori della materia, era da ritenersi che fosse difficile la completa traslazione dell'onere a carico dei consumatori.

Nel proporre la conversione del decreto-legge la Camera dei deputati ha ritenuto doveroso di proporvi l'aumento anche degli oli di gas (gasolio) da usare per destinazioni diverse da quella di cui alla lettera E della tabella B allegata al decreto-legge n. 878, e cioè precisamente gli oli da gas non destinati a particolari consumi ed in genere non destinati ad essere usati come combustibili, in relazione alle caratteristiche di cui alla lettera E numeri 1 e 2 della tabella C allegata allo stesso decreto.

Il consumo che si è avuto nell'ultimo esercizio di oli bianchi fu di chilogrammi 9.210.512, quello di oli lubrificanti altri fu di chilogrammi 135.221.858, il maggior gettito del provvedi-

mento dovrebbe essere quindi di circa 5 miliardi presumibilmente aumentabili per l'aumento del consumo dei lubrificanti.

Le ragioni per le quali può essere espresso parere favorevole al disegno di legge sono dal punto di vista della necessità della nuova entrata quelle che al Senato sono già note, mentre, le ragioni che rendono legittima l'imposizione di questa categoria di lubrificanti sono ragioni di natura tecnico-fiscale facilmente comprensibili appunto in relazione a quanto è stato detto circa l'andamento del mercato e circa gli spostamenti avvenuti alla fine del 1953 in alcune voci soltanto delle tassazioni relative agli oli lubrificanti.

L'aggiunta che la Camera ha proposto si manifesta perfettamente legittima in quanto è noto che gli oli da gas che a 250 centigradi hanno un distillato inferiore al 65 per cento in volume, a 300 centigradi un distillato inferiore all'80 per cento e superiore al 60 per cento in volume e a 350 centigradi un distillato non inferiore al 90 per cento in volume, sono facilmente miscelabili con i lubrificanti dato che le loro caratteristiche non sono molto diverse da quelle dei lubrificanti stessi. Aumentando la tassazione degli oli da gas da lire 9.000 a lire 12.400 al quintale nella stessa misura cioè con cui sono stati aumentati gli oli lubrificanti altri, si mantiene quella uguaglianza di tassazione che impedisce il crearsi di nuove occasioni di frode.

Non è necessario che sia più a fondo esaminato il disegno di legge nè il decreto-legge della cui conversione si tratta dato che le altre norme relative alla tassazione delle scorte, all'entrata in vigore del decreto, ecc., sono norme ormai consuetudinarie.

L'incidenza che il provvedimento avrà sui costi dei prodotti per i quali è necessario l'uso degli oli da gas non sarà indubbiamente eccessiva dato il relativamente piccolo aumento e dato l'accennata tendenza alla diminuzione dei prezzi degli oli lubrificanti. Non è a dire a questo proposito che sia del tutto esatta l'osservazione fatta dal relatore della Camera nei riguardi della trasferibilità che gli è apparsa totale, in quanto l'osservazione è basata sul fatto che è stato aumentato nei listini di vendita il prezzo dei lubrificanti immediatamente

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dopo la emissione del decreto. È notorio infatti che la concorrenza tra le varie case venditrici di questi prodotti non si effettua in base ai prezzi di listino ma normalmente in base a riduzioni e sconti che sono di comune uso nella pratica.

È quindi da ritenersi che in realtà solo una

parte e forse non la maggiore dell'onere tributario finirà a ricadere sui consumatori.

La maggioranza della Commissione esprime pertanto parere favorevole alla conversione di legge del decreto in esame.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti, è convertito in legge, con la seguente modificazione:

« È aggiunto il seguente articolo 1-bis:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine, previste per gli oli da gas dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono elevate da lire 9.000 a lire 12.400 per quintale ».

ALLEGATO.

Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 6 ottobre 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni del trattamento fiscale degli oli minerali;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA :

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrainposta di confine sugli oli minerali lubrificanti sono stabilite nella seguente misura :

- a) oli lubrificanti bianchi L. 15.700 per quintale;
- b) oli lubrificanti altri L. 12.400 per quintale.

Art. 2.

L'aumento di imposta, derivante dal disposto dell'articolo 1, si applica anche agli oli minerali lubrificanti che abbiano assolto le preesistenti aliquote e che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano da chiunque e dovunque posseduti in quantità complessivamente superiore a 10 quintali.

All'uopo i possessori dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Circoscrizione doganale, competente per territorio, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il supplemento di imposta dovuto in base all'articolo 2 deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai cinque stabiliti nel predetto articolo 2.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1955.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI —
GAVA — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.